Conclusioni Congressuali

Nel fare il bilancio di questa nostra due giorni e sulle principali sollecitazioni che sono emerse, o meglio di quelle che hanno visto una sostanziale condivisione, premetto l'espressione di gratitudine di tutta l'Associazione per l'effettiva partecipazione e per l'emersione di tanti contributi - autentici e appassionati - a quanti hanno partecipato e apportato tasselli all'utile analisi percorsa ed alle indicazioni prospettiche; ognuno, anche con senso di responsabilità sociale condivisa; avvocatura, magistratura e accademia hanno contribuito - e mi pare che i risultati siano significativi -, facendo anche emergere coincidenti preoccupazioni ed istanze di urgenti evoluzione normative, che oggi paiono mature e ancor più necessarie, ovvero, facendo emergere soluzioni ermeneutiche maggiormente funzionali e rette.

Prima sessione

- intanto, è emersa la necessità che venga attuata ed integrata l'attuazione della c.d. Riforma Cartabia, quanto alla struttura giudicante complessivamente intesa, in ottica specialistica, in sostanza anche ritornando sull'originario disegno della sezione specializzata presso ogni tribunale ordinario, abbandonando l'astruso e irrealizzabile disegno della Riforma che aveva disegnato quel singolare tribunale unico con vertice distrettuale e sezioni circondariali; specializzazione e sensibilità al settore che ovviamente deve rivestire anche l'avvocato secondo un sapere interdisciplinare tipico di questo nostro settore di elezione; come è emersa la necessità di recuperare assolutamente l'effettivo contraddittorio, cioè quello in presenza, con revisione del vigente art. 127-*ter* c.p.c.;
- in secondo luogo, la vivissima preoccupazione sul piano della ragionevole prevedibilità dell'esito delle controversie, quale condizione generale da recuperare ad ogni costo; e, sempre sul piano processuale, l'esigenza di superare non soltanto l'asprezza dei termini difensivi che precedono la celebrazione dell'udienza di comparizione delle parti particolarmente problematica proprio nel c.d. rito unitario, siccome di sostanziale impedimento al compiuto - aggiungerei anche sereno - esercizio della difesa della parte che agisce in giudizio, individuando nel sistema di calcolo dei termini decadenziali a ritroso l'evidente causa disfunzionale maggiore;

- sull'istituto della filiazione unanime conclusione è stata quella secondo cui è maturo il tempo per una revisione codicistica sistematica che armonizzi le azioni di *status filiationis* e i diritti sottostanti o connessi, in sintonia con i modelli di genitorialità (compresa ovviamente quella adottiva) oggi presenti nel nostro contesto giuridico complessivamente inteso, come integrato anche per effetto dei ripetuti interventi della Corte delle leggi;
- sull'affidamento del figlio minore, che ovviamente presenta profili problematici che non si sovrappongono alla costituzione o contestazione del rapporto di filiazione, è emersa unanime l'opinione secondo cui il miglior interesse filiale a vedersi assicurata la bigenitorialità presuppone che vengano acclarati i fatti piuttosto che rimesse alle "valutazioni" ed "apprezzamenti" dei vari soggetti che oggi affollano l'aula del giudice delle persone e delle relazioni familiari in crisi, con ricorso al più ampio spettro dei mezzi probatori tipici ed atipici; esigenza ancor più marcata nelle ipotesi di allontanamento dei figli dal proprio nucleo familiare, che non sempre risponde al suo presupposto come sancito ripetutamente dalla Cassazione, costituito dalla natura eccezionale di *extrema ratio* non altrimenti superabile; altro punto, ritenuto non più dilazionabile è quello dell'attuazione delle modalità sancite per l'assunzione dell'atto processuale dell'ascolto personale del minore, oggi sostanzialmente svolto con violazioni sistematiche e con l'insuperabile ostacolo all'effettiva partecipazione delle parti, secondo prassi generalizzata tesa ad escluderne sempre e comunque la presenza; è emersa inoltre la condivisione del recente decalogo dettato dalla Cassazione in merito al più severo ostacolo pratico all'esercizio della tendenziale pariteticità genitoriale, costituito dall'ipotesi - invero diffusa - del trasferimento del genitore c.d. collocatario prevalente a distanza geografica ostativa.

Seconda sessione

Unanime la sollecitazione emersa in prospettiva di una definitiva e stabile sistemazione ermeneutica dei criteri che incidono sul riconoscimento e la determinazione in concreto dell'assegno divorzile, attese le residue confusioni che tutt'oggi stentano a dissolversi, emergendo indirizzi giurisprudenziali disomogenei ed insicuri, con particolare riferimento al criterio c.d. risarcitorio, come al c.d. criterio perequativo-compensativo introdotto dalla Sezioni Unite del 2018; anche l'instaurazione di una nuova convivenza dell'avente diritto è tutt'oggi questione critica attesa la discriminazione rispetto alla celebrazione di nuove nozze.
E' risultata poi coralmente condivisa la questione incentrata sul c.d. assegno "riabilitativo", percepito per un certo tempo successivamente alla sentenza di *status*, reputato anche un fatto sopravvenuto idoneo ad incidere sulla revisione del giudicato divorzile con cui era stato riconosciuto l'assegno,

con peculiare ponderazione proporzionalmente condotta rispetto alla durata del vincolo coniugale, e considerando unicamente il tempo dell'effettiva convivenza dei coniugi nel quotidiano.
E' emersa in sostanza ancora una volta l'urgenza di una riscrittura dell'art. 5, comma 6°, l. div., in linea con l'odierno contesto sociale, radicalmente mutato, che finalmente sancisca una durata massima dell'obbligazione periodica stessa.
Sul piano del diritto alla quota del t.f.r. e al trattamento previdenziale di reversibilità, riflessioni approfondite sono emerse in relazione all'origine funzionale di queste misure, oggi in sostanza residualmente rinvenibili nell'effettivo contesto sociale, come peraltro recenti novità giurisprudenziali segnalano implicitamente nel momento in cui delimitano cosa debba intendersi per t.f.r. oggetto del diritto alla ripartizione pro-quota, quali rapporti corrono con la destinazione a previdenza complementare da parte dell'avente diritto al trattamento, ed altre occasioni vasistiche similari che inducono ad individuare una prospettiva in linea di limitazione di questa esacerbata indissolubilità economica del vincolo coniugale seppur sciolto; unanime è risultata la riflessione secondo cui la funzione di queste misure non consiste in una sorta di prosecuzione dell'assegno *post*-coniugale.

Terza sessione

Anche in ordine alle molte questioni pratiche dell'incidere processuale o, se si vuole, alla miglior "strategia" della parte che agisce in giudizio, consequenziali alla proposizione in cumulo della domanda separativa con la domanda divorzile, sono emerse tutte le insidie che il sistema nasconde, soprattutto sul piano dell'utile esercizio delle facoltà difensive delle parti.
Su queste dinamiche processuali, inevitabilmente variabili da caso a caso ed esposte all'alea dei fatti eventualmente sopravvenuti, l'Associazione reputa utile la diffusione di eventi formativi che abbiano ad oggetto la "simulazione" delle tante possibili evenienze, stimolando in tal guisa la prudente prevenzione di negative ricadute con particolare riguardo al "rito congiunto".
Anche rispetto alla tutela di natura "cautelare" - latamente intesa -, in tutte le evenienze in cui l'effettivo esercizio, come l'assicurazione di una attuazione effettiva in concreto *de futuro*, dei diritti sottesi, sono risultati condivisi due profili particolarmente critici:
a) da un lato, oltre alla nota irreclamabilità autonoma e immediata dei provvedimenti "indifferibili" (secondo un sistema di dubbia tenuta stante il fatto che in troppe sedi giudiziarie la prima udienza di comparizione risulta fissata a tempi che violano clamorosamente le indicazioni legislative seppur a valenza ordinatoria), è stata ripercorsa l'analisi dell'indirizzo ermeneutico restrittivo che porta a limitare, sotto vari profili,

l'ammissibilità del reclamo immediato dei provvedimenti provvisori e urgenti, vuoi sul piano del contenuto, vuoi sul piano dello spessore dell'errore lamentato, vuoi sul piano della legittimazione ad impugnare, stigmatizzandone l'erroneità ed auspicandone il superamento secondo *mens legis*;
b) da altro lato, è stata evidenziata l'emersione di una casistica in cui la misura cautelare invocata è costituita dai tradizionali provvedimenti cautelari tipici (artt. 670 - 700 c.p.c.), i quali però sono esposti ad incertezze generali stanti le difficoltà proprio sul piano della possibile formulazione e nell'ammissibilità della domanda, per la vigenza dell'art. 473-*bis*.36 c.p.c., con tutti i suoi limiti testuali, mentre anche il rito è privo di una disciplina predeterminata nei fatti rimessa in sostanza alla discrezionalità o al semplice buon senso funzionale del giudice adito (art. 473-*bis*.15 c.p.c.*?* o art. 473-*bis*.29*?*); peraltro, senza la possibilità di poter invocare garanzie generali almeno simili alle previsioni del c.d. rito cautelare uniforme.
Questioni che meritano anch'esse una pronta correzione legislativa.
Come si vede, tutti ennesimi segni della diffusa incongruenza sul piano dell'avvedutezza pratica del legislatore della Riforma c.d. Cartabia.

Approvato questo documento non mi resta che ringraziare ognuno, dichiarare chiusi i nostri lavori congressuali e darvi appuntamento al prossimo Congresso Nazionale 2027, a Ravenna*!* [GIANCARLO SAVI]